

**Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.**

**Art. 5 sexies**

*Direttore generale(1)(2)(8)*

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.
  2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, nonché l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività della PromoTurismoFVG.
  3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
  4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione della Regione, per i propri direttori apicali.
- (9)
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Note:

- 1** Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
- 2** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 3, L. R. 17/2011
- 3** Comma 1 sostituito da art. 12, comma 12, lettera e), L. R. 6/2013
- 4** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
- 5** Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 12, lettera f), L. R. 6/2013
- 6** Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 3/2014
- 7** Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 3/2014
- 8** Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
- 9** Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2019